

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2559

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI,
MECACCI, MAURIZIO TURCO**

Norme concernenti le visite dei parlamentari e dei membri dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali alle strutture residenziali pubbliche e private che ospitano minorenni

Presentata il 30 giugno 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al fine di consentire ai membri del Parlamento il reale esercizio del loro potere-dovere di controllo politico e della loro funzione di rappresentanza, il legislatore, qualificandole come « prerogative minori », ha disciplinato, a livello positivo, il diritto dei parlamentari di accedere, senza autorizzazione, agli stabilimenti carcerari, ai centri per immigrati e alle strutture militari.

La trattazione meramente episodica delle cosiddette « prerogative minori » nel nostro ordinamento giuridico e il difetto di principi di carattere generale fanno sì che, allo stato, per quanto attiene le visite ad altre strutture sociali e assi-

stenziali, queste non possono svolgersi quando, per le ragioni più diverse, il membro del Parlamento non venga espressamente autorizzato.

A titolo esemplificativo si richiamano casi già verificatisi di impedimento al parlamentare di visita a strutture ospitanti minorenni in affidamento etero-familiare in comunità.

Considerato che anche in tali ipotesi sussiste un'esigenza generale di interesse collettivo di verifica del funzionamento delle strutture e dell'idoneità delle stesse alle esigenze psico-fisiche dei loro ospiti, in un'ottica di svolgimento di tutta l'attività parlamentare, si è ritenuto di proporre, con la presente proposta di legge, il

riconoscimento del diritto del parlamentare alle visite in tutte le comunità terapeutiche e gli istituti di assistenza pubblici e privati che ospitano minorenni senza obbligo di preavviso.

Pur trattandosi di un ulteriore intervento non esaustivo della materia, riteniamo opportuno estendere tale prerogativa parlamentare ad ogni genere di struttura residenziale pubblica e privata ove vengano svolti programmi educativi, rieducativi e socio-assistenziali.

È vero, infatti, che, anche attraverso una rappresentazione diretta di tali realtà, il parlamentare è posto nella condizione di

verificare l'efficacia del precetto normativo e l'eventuale esigenza di correttivi.

Sull'esempio di quanto stabilito dalla legge della regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34, sulle politiche regionali per i minori, la stessa facoltà di visita è opportuno sia riconosciuta su tutto il territorio nazionale ai membri dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali. Essi potranno esercitare tale facoltà solo nel territorio di rispettiva competenza, per verificare il corretto svolgimento di un servizio essenziale nelle strutture residenziali che ospitano minorenni a qualsiasi titolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Visite dei parlamentari nelle strutture comunitarie e negli istituti di assistenza).

1. I membri del Parlamento possono visitare, senza autorizzazione, le comunità terapeutiche, gli istituti di assistenza, pubblici e privati, nonché ogni altra struttura che ospita anche minorenni in affidamento.

2. Le visite di cui al comma 1 non necessitano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio della struttura.

ART. 2.

(Diritto all'informazione).

1. Nel corso della visita effettuata ai sensi dell'articolo 1, i membri del Parlamento, accompagnati dal responsabile della struttura o da un suo delegato, hanno diritto a ricevere tutte le informazioni relative alla struttura e ai suoi ospiti, con i quali i parlamentari possono incontrarsi e conferire.

ART. 3.

(Riconoscimento della facoltà di visita e del diritto all'informazione ad altri soggetti).

1. La facoltà di visita di cui all'articolo 1, con il diritto a ricevere le informazioni ai sensi dell'articolo 2 sono riconosciuti anche ai membri dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali nei territori di rispettiva competenza.

€ 1,00



16PDL0033570